

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 139

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2005/81/CE della Commissione, del 28 novembre 2005, che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche, nonché fra determinate imprese

(Parere ai sensi dell'articolo 1, commi 1, 3 e 4, della legge 6 febbraio 2007, n. 13)

Trasmesso alla Presidenza il 29 agosto 2007

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2005/81/CE DEL 28 NOVEMBRE 2005, DELLA COMMISSIONE, CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 80/723/CEE RELATIVA ALLA TRASPARENZA DELLE RELAZIONI FINANZIARIE FRA GLI STATI MEMBRI E LE LORO IMPRESE PUBBLICHE NONCHÉ FRA DETERMINATE IMPRESE

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 6 febbraio 2007, n. 13, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2006, **ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato B**;

Vista la direttiva 2005/81/CE del 28 novembre 2005, della Commissione, che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche nonché fra determinate imprese;

Vista la direttiva 80/723/CEE del 25 giugno 1980, della Commissione, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e alla trasparenza finanziaria all'interno di talune imprese;

Vista la direttiva 85/413/CEE del 24 luglio 1985, della Commissione, che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche;

Vista la direttiva 93/84/CEE del 30 settembre 1993, della Commissione, che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche;

Vista la direttiva 2000/52/CE del 26 luglio 2000, della Commissione, che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e alla trasparenza finanziaria all'interno di talune imprese;

Vista la direttiva 2006/111/CE del 16 novembre 2006, della Commissione, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e alla trasparenza finanziaria all'interno di talune imprese;

Visto il decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333, recante attuazione della direttiva 2000/52/CE, che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche, nonché alla trasparenza finanziaria all'interno di talune imprese;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dello sviluppo economico, delle comunicazioni, delle infrastrutture e dei trasporti;

Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1

(Definizione di impresa soggetta all'obbligo di tenere una contabilità separata)

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333, la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

« *d)* "impresa soggetta all'obbligo di tenere una contabilità separata", ogni impresa che **fruisce** di diritti speciali o esclusivi riconosciuti da uno Stato membro a norma dell'articolo 86, paragrafo 1, del trattato o è incaricata della gestione di servizi di interesse economico generale a norma dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato, che riceve compensazioni in qualsiasi forma per prestazioni di servizio pubblico in relazione a tali servizi e che esercita anche altre attività;».